



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

REG. ORDINANZE N. 13 DEL 17-05-2021

OGGETTO: Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture. Interventi di decespugliamento e manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi del territorio comunale per la mitigazione del rischio d'incendi. (art. 54 lettera c del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

IL Sindaco

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva questo Ente, nell'ambito delle proprie competenze, intende promuovere attivare ed adottare tutte le iniziative utili a prevenire e fronteggiare la lotta contro gli incendi boschivi e quelli di interfaccia nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni;

DATO ATTO che il fenomeno degli incendi boschivi e quelli di interfaccia espongono a serio rischio le infrastrutture e gli insediamenti urbani, con potenziali significative ricadute in termini di vite umane, di ambiente ed economia;

DATO ATTO che le attività manutentive inerenti la pulitura ed il taglio di erbacce e sterpaglie dei terreni incolti, specie in quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, costituiscono un sicuro sistema di prevenzione e mitigazione del rischio incendi;

TENUTO CONTO che si è accertata l'ingente quantità di stoppie, erbacce, cespugli insistenti su proprietà di privati che confinano con strade e/o spazi pubblici e comunque all'interno e limitrofe al centro abitato;

STANTE che tale stato di fatto rappresenta un sicuro pericolo per l'innescamento di incendi con conseguente pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

RICHIAMATA la L. 225/92 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

RICHIAMATO il D.Lgs. 112/1998 che fra le attività di Protezione Civile comprende anche la lotta agli incendi boschivi oltre al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli Enti locali in attuazione al Capo I della L. 59/97 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14/98 che dispone le norme in materia di protezione civile;

VISTA la LR 16/96 che dispone:

- all'art. 33 – “Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione” –

- all'art. 42 – “Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi” nel quale venono definiti aziende, edenti ed istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro competenza

VISTA la L.R. n°14 del 14 aprile 2006;

VISTO l'OPCM n. 3606 del 28/08/2007;

VISTA la Circolare della regione Sicilia – Dipartimento di Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. 1722;

VISTO l'art. 29 del vigente Codice della strada;

VISTA la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.LGS 205/2010 il cui art. 13 modificando l'art. 185 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che “ paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana” devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.

VISTO il comma 8 art. 14 della L n. 116/2014 che inserisce all'art. 182 del D.Lgs. 152/06 il comma 6-bis che così recita : *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”*.

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quanto possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso/consuetudine locale del bruciare dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c.6 dell'art.256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

VISTA la Legge 21-11-2000, n.353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.3, comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi e rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

CONSIDERATO che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e oliveti, a carattere familiare, ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui D. Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n.2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;

VISTO la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTO l'art.14 del c. 8 del D.L. 24/06/2014 n.91, in G.U.R.I. del 24-06-2014 che ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.lvo 152/2006 e s.m.i.

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. in Sicilia;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento esprime in forma chiara le ragioni per le quali viene emesso;

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura, secondo le disposizioni seguenti:

1. La combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata e, precisamente dalle ore 6,00 alle ore 9,00 e in tarda giornata nello specifico dalle ore 19,00 alle ore 21,00;

2. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonarla zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4. possono essere destinati alla combustione all'aperto massimo 3 metri steri (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuota per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;

5. la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;

6. rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

7. è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;

8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

9. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 01 giugno al 15 ottobre;

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere, a proprie spese, in via contingibile ed urgente ed al fine di dirimere ogni eventuale e/o potenziale rischio od innesco di incendio, la pulitura mediante taglio e/o sfalcio di erbacce nelle aree a verde, nei terreni e nei giardini di privati posti all'interno del perimetro urbano, e/o confinanti con ambiti urbani, spazi pubblici e/o reti viarie ovvero con ulteriori aree di privati.

A tutti i proprietari di terreni confinanti con strade Comunali, Provinciali e Statali all'interno del territorio Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, alla pulitura delle porzioni di scarpate, non di competenza dei

rispettivi Enti Gestori, che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale.
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno e così mantenuti fino al 15 ottobre di ogni anno.

DISPONE

Durante il periodo compreso tra il 01 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari, ricadenti sul territorio comunale, nel centro abitato o nelle immediate vicinanze:

- di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici, etc. che provocano faville, usare motori, fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compire ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio.

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli all'interno della proprietà, a distanza di sicurezza non inferiore a metri cento dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.

I proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano l'uso di fondi agricoli o boschivi e non, ricadenti nel territorio comunale, dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, al fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio.

Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, etc. di larghezza non inferiore a m. 10,00.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a m. 10,00.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguite penalmente, nel caso in cui la violazione generi e/o favorisca l'innesco all'incendio (artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e amministrativamente con irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra € 51,65 e € 258,23 per ogni ettaro o frazione di ettaro percorso da incendio (art. 40 comma 3 della L.R. n. 16 del 6 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni). La sanzione amministrativa verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 34/11/1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata ad uno dei seguenti Organi od Amministrazioni:

Comando Prov.le dei VV. FF. tel. 115
Corpo Forestale tel. 1515
Com.do Polizia Municipale tel. 091- 8202295
Gruppo Comunale di Protezione Civile tel. 351-5340776

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alla Legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, , al Codice Civile, al Codice Penale, al Codice della Strada e ad ogni altra legge o norma applicabile.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

IL Sindaco
Basile Fortunato
(Sottoscritto con Firma digitale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio informatico in data _____ per rimanervi fino al

.

N. Reg. Albo:

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alberto Alfano